

NORME DI ATTUAZIONE
SOTTO ZONE E ADEGUAMENTO P.U.T.³

³ I numeri in grassetto racchiusi in parentesi si riferiscono alla zona di appartenenza al P.U.T.

A1(2) – CENTRO STORICO

Ricade nella zona territoriale 2 del P.U.T. - tutela degli insediamenti antichi accentrati -. Comprende la parte del centro storico che non ha subito grosse modificazioni edilizie.

Per l'edilizia esistente recente sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo norme tecniche di cui al titolo IV della L.R. 35/87.

Le previsioni di PRG sono attuate a mezzo di Piani Particolareggiati di restauro e risanamento conservativo di iniziativa pubblica, da redigere secondo le norme tecniche di cui al titolo IV della Legge Regionale n. 35/87. E' ammessa, altresì, la formazione di Piani di Recupero di iniziativa pubblica redatti nei limiti di cui all'art. 20 della citata legge regionale n. 35/87.

Tali piani potranno riguardare un isolato , più isolati, porzioni di territorio o l'intera area.

Fino all'approvazione di detti piani sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria , straordinaria e consolidamento statico ai fini della salvaguardia della Pubblica e Privata incolumità, secondo le norme tecniche di cui al titolo IV della L.R. 35/87; in armonia con quanto descritto nelle presenti norme all'art.12. Tutti gli interventi obbligatori relativi a leggi nazionali per la tutela e la sicurezza, nonché la protezione civile e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sono consentiti previo parere di competenza e nel rispetto delle prescrizioni del vigente PUT dell'area Sorrentino-Amalfitana.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

A1(6) – CENTRO STORICO

Ricade nella zona territoriale 6 del P.U.T.

Comprende la parte del centro storico che ha subito modificazioni edilizie, ma che comunque nella fattispecie è parte dell'urbanizzazione più antica della città.

Per l'edilizia esistente sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo norme tecniche di cui al titolo IV della L.35/87.

E' prevista inoltre per tale zona la redazione di Piani particolareggiati per il restauro e risanamento conservativo, o Piani di recupero da redigere secondo le norme tecniche di cui al titolo IV della L.35/87, art. 27 e art. 20. La norma dei predetti Piani dovrà, tra l'altro, impedire la edificazione delle residue aree libere, fatta eccezione per le attrezzature pubbliche che coprono una quota degli standards urbanistici di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 35/87.

Tali piani potranno riguardare un isolato , più isolati, porzioni di territorio o l'intera area.

Fino all'approvazione di detti piani sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria ,straordinaria e consolidamento statico ai fini della salvaguardia della Pubblica e Privata incolumità, secondo le norme tecniche di cui al titolo IV della L.R. 35/87; in armonia con quanto descritto nelle presenti norme all'art.12.

La realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenze di unità immobiliare è consentita nei limiti e con le procedure di cui agli artt. 6 e 9 della Legge Regionale 28 novembre 2001 n. 19.

Tutti gli interventi obbligatori relativi a leggi nazionali per la tutela e la sicurezza, nonché la protezione civile e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sono consentiti previo parere di competenza e nel rispetto delle prescrizioni del vigente PUT dell'area Sorrentino-Amalfitana.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

A1(7) – CENTRO STORICO

Ricade nella zona territoriale 7 del P.U.T. –

Nella fattispecie comprende insediamenti che in qualche modo hanno subito modificazioni edilizie, ma riguarda fundamentalmente insediamenti urbani, relativi alla parte di vecchia urbanizzazione.

Per l'edilizia esistente sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria restauro - risanamento conservativo e ristrutturazione secondo norme tecniche di cui al titolo IV della L.R. 35/87, nonché di adeguamento a leggi nazionali (46/90, ecc.).

Sono consentiti interventi indiretti previo la redazione di P.U.A. Nelle aree ancora libere è vietata ogni edificazione ad eccezione degli interventi pubblici tesi ad integrare standards urbanistici di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 35/87.

E' consentita inoltre la costruzione di parcheggi a raso ed interrati a carattere esclusivamente pertinenziale, nonché opere di arredo urbano giardini per uso privato o pubblico, spazi per la sosta di autoveicoli.

Tutti gli interventi obbligatori relativi a leggi nazionali per la tutela e la sicurezza, nonché la protezione civile e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sono consentiti previo parere di competenza.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

A2 (1-B) – INSEDIAMENTI COLLINARI

Ricade nella zona 1-B del PUT – Tutela ambiente naturale di 2° grado.

In tale zona:

E' vietata la nuova edificazione sia pubblica che privata;

E' consentito, per l'eventuale edilizia esistente a tutto il 1955, l'intervento secondo le norme tecniche di cui al titolo IV L.R. 35/87 di:

1. restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e demolizione delle superfetazioni⁴;

2. adeguamento funzionale degli alloggi (ai fini della creazione dei servizi igienici) con i seguenti parametri:

- dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento: 30 mq. di superficie utile netta;
- incremento di sup. utile netta, pari al 10% di quella esistente, fino ad un valore massimo di 15 mq. (per i valori risultanti minori di mq 6,00 si consente l'arrotondamento sino a tale valore).

Sono consentiti per l'eventuale edilizia esistente realizzata in epoca successiva al 1955, interventi secondo le norme tecniche di cui al titolo IV L.R. 35/87, di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

A2 (2) – INSEDIAMENTI COLLINARI

Ricade nella zona 2 del PUT – Tutela insediamenti antichi accentrati.

Comprende la parte di territorio che non ha subito grosse modificazioni edilizie.

Per l'edilizia recente sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo norme tecniche di cui al titolo IV della L.R. 35/87.

⁴ Vedi nota (1)

E' prevista inoltre per tale zona la redazione obbligatoria di Piani particolareggiati per il restauro e risanamento conservativo, da redigere secondo le norme tecniche di cui al titolo IV della L.R. 35/87.

Tali piani potranno riguardare un isolato , più isolati, porzioni di territorio o l'intera area.

Fino all'approvazione di detti piani sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico ai fini della salvaguardia della Pubblica e Privata incolumità, secondo le norme tecniche di cui al titolo IV della L.R. 35/87; in armonia con quanto descritto nelle presenti norme all'art.12.

Tutti gli interventi obbligatori relativi a leggi nazionali per la tutela e la sicurezza, nonché la protezione civile e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sono consentiti previo parere di competenza e nel rispetto delle prescrizioni del vigente PUT dell'area Sorrentino-Amalfitana. Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

A2 (4) - INSEDIAMENTI COLLINARI

Ricade nella zona 4 del PUT –riqualificazione ambientale di I° grado

In tale zona:

Le previsioni di PRG sono attuate a mezzo di Piani Particolareggiati di restauro e risanamento conservativo di iniziativa pubblica, da redigere secondo le norme tecniche di cui al titolo IV della Legge Regionale n. 35/87. E' ammessa, altresì, la formazione di Piani di Recupero di iniziativa pubblica redatti nei limiti di cui all'art. 20 della citata legge regionale n. 35/87; fino all'approvazione dei suddetti Piani particolareggiati consentire soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico, entrambi secondo le norme tecniche di cui al titolo IV della legge regionale n. 35/87.

E' consentito, per l'eventuale edilizia esistente a tutto il 1955, l'intervento secondo le norme tecniche di cui al titolo IV L.R.35/87 di:

- restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e demolizione delle superfetazioni;
- adeguamento funzionale degli alloggi (ai fini della creazione dei servizi igienici) con i seguenti parametri:

-dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento:30 mq. di superficie utile netta;

-incremento di sup. utile netta, pari al 10% di quella esistente, fino ad un valore massimo di 15 mq. (per i valori risultanti minori di mq 6,00 si consente l'arrotondamento sino a tale valore).

Sono consentiti per l'eventuale edilizia esistente realizzata in epoca successiva al 1955, interventi secondo le norme tecniche di cui al titolo IV L.R. 35/87, di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

A3 (1-B) – INSEDIAMENTO DI POZZANO

Ricade nella zona 1-B del PUT – Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado.

In tale zona:

E' vietata la nuova edificazione sia pubblica che privata;

E' consentito, per l'eventuale edilizia esistente a tutto il 1955, l'intervento secondo le norme tecniche di cui al titolo IV L.R. 35/87 di:

1.restaurato conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e demolizione delle superfetazioni;

2. adeguamento funzionale degli alloggi (ai fini della creazione dei servizi igienici) con i seguenti parametri:

- dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento: 30 mq. di superficie utile netta;
- incremento di sup. utile netta, pari al 15% di quella esistente, fino ad un valore massimo di 15 mq. (per i valori risultanti minori di mq 6,00 si consente l'arrotondamento sino a tale valore).

Sono consentiti per l'eventuale edilizia esistente realizzata in epoca successiva al 1955, interventi secondo le norme tecniche di cui al titolo IV L.R. 35/87, di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

B1-B2-B3 (7) – ZONE DI RECENTE URBANIZZAZIONE

Ricadente in zona territoriale 7 del PUT .

Per l'edilizia esistente e limitatamente a singolo edificio sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3 del d.P.R. 380/2001 .

Nel caso di interventi estesi a più edifici necessita la formazione di apposito piano attuativo **di cui agli artt. 26/27 della L.R. 16/2004**; nelle more delle definizioni del piano attuativo sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3 d.P.R. 380/01 .

Si confermano le indicazioni e prescrizioni dell'art. 13 per le aree libere.

E' consentita la costruzione di parcheggi **pertinenziali** a raso ed interrati **ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 122/1999 e ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 19/2001**.

Per le aree libere inferiori a 3000 mq sono consentiti unicamente opere di arredo urbano, aree di sosta senza impermeabilizzazione del suolo, giardini per uso privato o pubblico, **nonché parcheggi pertinenziali interrati ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 122/1999 e ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 19/2001, con sistemazione a verde e/o arredo urbano della superficie sovrastante**.

Sono consentiti tutti gli interventi obbligatori relativi a leggi nazionali per la tutela e la sicurezza, nonché la protezione civile e l'eliminazione delle barriere architettoniche, **nel rispetto dei regimi vincolistici**.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

Zona B1*(7)

Ricadente in zona territoriale 7 del PUT.

E' la zona soggetta **all'ottemperanza della sentenza TAR Campania n. 663/98** in cui è **garantito il diritto all'edificazione** secondo i parametri edilizi ed urbanistici, ed alle condizioni indicati nella delibera n.14 del 5.8.2004 del Commissario Straordinario **tra cui la sagoma del plano-volumetrico approvato con la predetta Delibera Commissariale, che costituisce l'ingombro massimo entro il quale deve essere contenuta la parte emergente dal terreno del fabbricato da realizzare**. E' ammesso l'intervento diretto, subordinatamente alla acquisizione delle autorizzazioni da parte degli enti preposti alla tutela dei vincoli, mediante permesso di costruire o D.I.A., **atti amministrativi** onerosi, previa verifica del rispetto della normativa sismica e di ogni altra normativa tecnica e nel rispetto dello standard di cui all'art. 41 quinquies della L. 1150/42 e s.m.i.

B3 (6) – ZONA DI RECENTE URBANIZZAZIONE

Comprende la zona di recente urbanizzazione, da considerarsi saturata ai fini residenziali.

In tale zona:

E' vietata la nuova costruzione residenziale privata;

E' consentito, per l'edilizia esistente l'intervento secondo le norme tecniche di cui al titolo IV L.R. 35/87 di restauro conservativo, manutenzione ordinaria, straordinaria, e di ristrutturazione.

Sono consentiti unicamente interventi per la realizzazione di attrezzature pubbliche che coprono una quota degli standard urbanistici di cui all'art. 11 della L.R. n. 35/87(*) secondo le indicazioni e le modalità del precedente art. 16.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

(*) Testo modificato rispetto alle indicazioni della Provincia a causa di refuso

B4 (7) - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Comprende la parte di territorio edificato con forte ed accentuato degrado *prevalentemente residenziale*.

Per questa zona è previsto un piano attuativo che può prevedere anche interventi di demolizione e ricostruzione nei limiti della superficie utile preesistente per la riqualificazione ambientale dell'edilizia esistente. Nelle more delle definizioni del piano attuativo, limitatamente anche ad un solo edificio sono ammesse soltanto operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi del titolo IV L.R. 35/87, nonché di adeguamento degli impianti alle leggi nazionali.

E' vietata l'edificazione delle residue aree libere, ad eccezione delle attrezzature pubbliche ad integrazione degli standards urbanistici di cui all'art. 11 della L.R. n. 35/1987.

Sono consentiti tutti gli interventi obbligatori relativi a leggi nazionali per la tutela e la sicurezza, nonché la protezione civile e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

C (7) – COMPLETAMENTO PROGRAMMA E.R.P. Contratto di quartiere

Tale parte di territorio ricade in zona territoriale 7 del PUT .

Area destinata all'insediamento del programma di recupero innovativo in ambito urbano denominato Contratto di quartiere di edilizia residenziale sperimentale pubblica.....

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

ZONA ASI

Norma introdotta a seguito dell'approvazione della Delibera di C.C. n. 31 del 25/03/2002, con la quale si recepisce il parere ASI, pertanto si rimanda alle norme del Piano Regolatore dell'area di Sviluppo Industriale.

In sede di adeguamento al Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale la zona D2(7)-zona industriale Nord-Ovest e la zona F2(7), in quanto ricomprese nella perimetrazione di detto piano, sono state espunte dalla Cartografia e dalle presenti N.T.A del P.R.G.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

D3 (6) - ZONA INDUSTRIALE SUD -OVEST

Comprende esclusivamente l'area della Fincantieri e della Corderia M.M., ricadente in zona territoriale satura (6 P.U.T.). Sono consentiti gli interventi di restauro conservativo, manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al titolo IV della Legge Regionale n. 35/87.

Per gli impianti produttivi attualmente esistenti e funzionanti, è riservata al Comune la facoltà di autorizzare il loro ampliamento con la procedura di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e all'art. 12 della Legge Regionale 22/12/2004 n. 16 alle seguenti condizioni:

- che non si tratti di attività nocive ed inquinanti;
- che l'incremento volumetrico non superi il 40% del volume esistente;
- che i volumi non alterino il carattere della linea di costa e siano compatibili all'ambiente
- che le strutture da realizzarsi siano costituite da elementi prefabbricati reversibili;
- che la densità fondiaria complessiva non superi l'indice di 3 mc/mq;
- che siano osservate le disposizioni dell'art. 5 D.M. 1444/68.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

E1 (7)- ZONA AGRICOLA

Comprende aree ricadenti in zona territoriale 7 del P.U.T "Razionalizzazione insediativa a tutela delle risorse agricole".

Gli impianti e le attrezzature di nuova costruzione ammessi in queste zone sono quelli strettamente necessari alla conduzione di fondi rustici

Per tale zona sono consentiti:

- la realizzazione delle strade interpoderali nel rispetto delle norme tecniche di cui al titolo IV L.R.35/87;
- il rifacimento dei muri di sostegno nel rispetto delle norme di cui sopra;
- la sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti;
- la costruzione di pertinenze agricole ed artigianali connessi alla conduzione del fondo con l'indice di 0,03 mc/mq .

Sono consentiti il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria; la ristrutturazione degli edifici esistenti .

Gli interventi diretti di nuova costruzione possono essere consentiti esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia o proprietari concedenti , affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere, considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della normativa vigente. Il titolo abilitativo non può essere volturato o trasferito a terzi che non siano in possesso dei requisiti testé descritti.

Dovranno essere rispettate comunque le distanze minime a protezione della rete stradale fuori dai centri abitati, secondo quanto descritto dal D.M. 1404/68. Nelle zone di rispetto stradale non è consentita alcuna costruzione. Per gli alloggi esistenti è ammessa l'adeguamento igienico funzionale nei limiti del 20% **così come definito dalla L.R. 14/82 punto 1.8**. Eventuali corpi aggiunti non dovranno superare in altezza quella massima dell'edificio principale .

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

E2 (1-B)- ZONA AGRICOLA

Comprende esclusivamente aree ricadenti in zona territoriale (1-B-P.U.T.). Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado.

E' vietata la nuova edificazione sia pubblica che privata.

La destinazione d'uso artigianale degli immobili esistenti è ammessa limitatamente alle attività connesse all'utilizzazione agricola del fondo.

Per tale zona sono consentiti:

- la realizzazione delle strade interpoderali nel rispetto delle norme tecniche di cui al titolo IV L.R.35/87;
- il rifacimento dei muri di sostegno dei terrazzamenti e la costruzione di piccole rampe di collegamento tra i terrazzamenti nel rispetto delle norme di cui sopra;
- la sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti con altri appartenenti alla tradizione dell'area;
- la realizzazione di stalle,porcilaie ecc, connesse alla conduzione dei poderi già dotati di case rurali e nella misura del 15% rispetto al volume della casa.

Sono consentiti inoltre per l'edilizia esistente a tutto il 1955 interventi nel rispetto delle norme tecniche di cui al titolo IV L.R.35/87:

- restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- adeguamento funzionale degli alloggi ai fini della creazione di servizi igienici, con i seguenti parametri:

- dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento : 30 mq. sup. utile netta;
- incremento di superficie utile netta pari al 15% di quella esistente fino a un valore massimo di 15 mq. (per i valori risultanti minori di mq.6 si consente l'arrotondamento fino al valore indicato).

Sono consentiti per l'edilizia esistente realizzata in epoca successiva al 1955 interventi, secondo le norme tecniche di cui al titolo IV L.R. 35/87, di manutenzione ordinaria e straordinaria.(Sentenza Corte Costituzionale n. 529/1995).

Gli interventi di nuova costruzione sono consentiti esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia o proprietari concedenti , affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere, considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della normativa vigente.Il titolo abilitativo non può essere volturato o trasferito a terzi che non siano in possesso dei requisiti testé descritti.

Dovranno essere rispettate comunque le distanze minime a protezione della rete stradale , fuori dai centri abitati, secondo quanto descritto dal D.M. 1404/68. In tali zone di rispetto non è consentita alcuna costruzione , né incrementi o ampliamenti delle costruzioni esistenti.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

E2 (4)- ZONA AGRICOLA

Comprende esclusivamente aree ricadenti in zona territoriale (4-P.U.T.). Riqualficazione insediativa ed ambientale di primo grado.

Gli impianti e le attrezzature ammessi in queste zone sono quelli necessari alla conduzione di fondi rustici.

Per tale zona sono consentiti:

- la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali nel rispetto delle norme tecniche di cui al titolo IV L.R.35/87;
- il rifacimento dei muri di sostegno nel rispetto delle norme di cui sopra;
- la sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti con altri appartenenti alla tradizione dell'area;
- consentire la realizzazione di stalle, porcilaie ecc., connesse alla conduzione dei poderi già dotati di case rurali, nel rispetto degli indici e/o parametri fissati dal PUT per la zona omogenea E della Zona Territoriale 4.

Sono consentiti inoltre per l'edilizia esistente a tutto il 1955 interventi nel rispetto delle norme tecniche di cui al titolo IV L.R.35/87:

- restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- adeguamento funzionale degli alloggi ai fini della creazione di servizi igienici, con i seguenti parametri:

-dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento : 30 mq. sup. utile netta;

-incremento di superficie utile netta pari al 15% di quella esistente fino a un valore massimo di 22 mq. (per i valori risultanti minori di mq. 6 si consente l'arrotondamento fino al valore indicato).

Gli interventi di nuova costruzione sono consentiti esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia o proprietari concedenti, affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere, considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della vigente normativa. Il titolo abilitativo non può essere volturato o trasferito a terzi che non siano in possesso dei requisiti testé descritti.

Dovranno essere rispettate comunque le distanze minime a protezione della rete stradale, fuori dai centri abitati, secondo quanto descritto dal D.M. 1404/68. In tali zone di rispetto non è consentita alcuna costruzione, né incrementi o ampliamenti delle costruzioni esistenti.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

E3 (1-B)- ZONA AGRICOLA

Comprende esclusivamente aree ricadenti in zona territoriale (1-B-P.U.T.). Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado.

Valgono le stesse norme della zona E2(1B)

E4 (1-B)- ZONA AGRICOLA

Comprende esclusivamente aree ricadenti in zona territoriale (1-B-P.U.T.) "Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado" e nella perimetrazione del Parco dei Monti Lattari. Il piano del parco l'ha assoggettata a "zona di riserva controllata Parco Monti Lattari". Gli interventi ammessi sono quelli di cui alla precedente zona E3(1-B) con le ulteriori limitazioni imposte dalla normativa del piano del Parco dei Monti Lattari.

E4-E5 (8)- ZONA AGRICOLA

Comprende l'area collinare corrispondente alla zona di Monte Coppola , individuata dal P.U.T. come Parco Territoriale, rientrante nel fabbisogno di standards a livello di parchi di interesse territoriale .Rientra nella perimetrazione del Parco dei Monti Lattari

In tale zona :

- è vietata l'edificazione sia pubblica che privata;
- è vietata qualunque modificazione del suolo;
- è consentito l'uso pubblico , regolamentato opportunamente al fine di salvaguardare l'integrità dell'ambiente naturale e il permanere delle attività agricole o silvo-pastorali esistenti.

Tale regolamentazione è demandata dal P.U.T. alla Regione , la quale fisserà i modi di acquisizione del diritto dell'uso pubblico mediante convenzioni con la proprietà e/o acquisto diretto e/o esproprio. La regolamentazione dovrà prevedere:

1. la vigilanza contro manomissioni ed incendi;
2. il divieto della caccia ed estirpazione della flora;
3. l'introduzione nelle aree adatte di allevamenti zootecnici a pascolo brado, che non intacchino le prescrizioni di cui sopra;
4. la sistemazione e la realizzazione di percorsi pedonali, aree di sosta, mediante progetti unitari, la creazione di nuclei di piccole attrezzature per il gioco libero e lo sport dei giovanissimi.

Il progetto o Piano particolareggiato per la sistemazione di tale zona va adottato dal C.C. e approvato dalla Giunta Regionale.-

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

E5 (1-B)- ZONA AGRICOLA

Comprende esclusivamente aree ricadenti in zona territoriale (1-B-P.U.T.). Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado e nella perimetrazione del piano del Parco dei Monti Lattari.

Il piano del parco l'ha assoggettata come "zona di riserva generale – parco regionale dei Monti Lattari" .

Gli interventi ammessi sono quelli di cui alla precedente zona E3(1-B) con le ulteriori limitazioni imposte dalla normativa del piano del Parco dei Monti Lattari.

F3 (7) - ATTREZZATURE ZONA CIMITERIALE

Zona già esistente per attrezzature cimiteriali. Per la disciplina di tale zona si rimanda al Regolamento di Polizia Mortuaria e al Piano Cimiteriale e relativo Regolamento

F4 (1-B) – ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Ricade nella zona 1-B del PUT –Tutela ambiente naturale di 2°grado.

Per questa zona , si tratta di edilizia scolastica esistente, è consentito, l'intervento secondo le norme tecniche di cui al titolo IV L.R. 35/87 di:

- restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e demolizione delle superfetazioni⁵;

E' vietata la nuova edificazione sia pubblica che privata.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade,

⁵ Vedi nota (1)

pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F4(2) – ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Ricade nella Zona 2 del PUT – Tutela degli insediamenti antichi accentrati .

Per questa zona si applicano i parametri relativi alla zona F4(4)

F4 (4) – ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Ricade nella zona 4 del PUT - Riqualificazione insediativa e ambientale di 1° grado.

Sono consentiti interventi per la realizzazione di scuole materne e dell'obbligo di cui all'art. 11 della L.R. n. 35/87.

Indice di fabbricabilità fondiaria: 1,5 mc/mq; rapporto di copertura: 0,30, altezza massima m. 7.50; per i parametri normativi relativi all'edilizia scolastica si rinvia alle Leggi nazionali specifiche.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F4 (6) – ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Ricade nella zona 6 del PUT –Urbanizzazioni sature.

Sono consentiti interventi secondo le norme tecniche di cui al titolo IV L.R 35/87 .

E' altresì consentita la sostituzione edilizia per ammodernamenti ed adeguamenti alla normativa tecnica in materia di prevenzione e di sicurezza.

Sono consentiti, inoltre, interventi per la realizzazione di attrezzature di cui all'art. 11 della L.R. n. 35/1987 destinate al gioco e al verde attrezzato con le procedure di cui al Capo III, Sezione III, del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F4 (7) – ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Ricade nella zona 7 del PUT .

Per l'edilizia scolastica esistente sono consentiti interventi secondo le norme tecniche di cui al DPR 380/01.

E' altresì consentita la sostituzione edilizia per ammodernamenti ed adeguamenti alla normativa tecnica in materia di prevenzione e di sicurezza.

Indice di fabbricabilità fondiaria: 1,5mc/mq; rapporto di copertura: 0,50, altezza massima m. 9.50; per i parametri normativi relativi all'edilizia scolastica si rinvia alle Leggi nazionali specifiche.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 5 (A) – ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Tale classificazione è riferita all'area in cui è ubicato il "Poligono di Tiro" ricadente nella zona "A - Archeologica" del P.U.T.

E' consentita la realizzazione di percorsi pedonali, di aree di sosta , di servizi igienici, di ripostigli per attrezzi da giardino, ecc.

Tali operazioni vanno comunque condotte con l'alta sorveglianza della Soprintendenza archeologica.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 5 (1-B) – ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Ricade nella zona 1-B del P.U.T.

Sono aree occupate da attrezzature esistenti di carattere pubblico e/o religioso.

E' vietata la nuova edificazione, sia pubblica, che privata.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 5 (2) – ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Ricade nella zona 2 del P.U.T.

Sono aree occupate da edifici di proprietà pubblica con finalità istituzionali pubbliche e/o religiose.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F5(4) – ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Sono aree ed immobili di proprietà pubblica adibiti a funzioni di interesse comune, ricadenti nella zona 4 del PUT .

Per tali aree si applicano i parametri previsti per la zona F4(4).

Per gli immobili esistenti sono consentite le categorie di intervento definite all'art.9 .

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F5(6) – ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Sono aree occupate da edifici di proprietà pubblica con finalità istituzionali pubbliche e/o religiose.

Per gli immobili esistenti sono consentite le categorie di intervento definite all'art.9 nel rispetto dei vincoli storici, ambientali e paesaggistici.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 5 (7) – ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Ricade nella zona 7 del P.U.T.

Sono aree occupate da edifici di proprietà pubblica con finalità istituzionali pubbliche, sanitarie e/o religiose.

Comprende, inoltre, l'area di sedime al C.so Alcide De Gasperi del fabbricato di proprietà pubblica crollato a seguito del sisma del 23/11/1980 ed ora appartenente all'ASL NA5 . Su tale area è consentita la ricostruzione dell'edificio per allocarvi le funzioni istituzionali dell'ente proprietario in conformità al P.d.R. L.219/81 e successiva variante.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F *(7) – ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE

Ricade nella zona 7 del P.U.T.

Per gli interventi consentiti sugli edifici esistenti si rimanda al precedente art. 16.

Sono consentiti, l'adeguamento funzionale dell'immobile all'uso destinato nonché l'adeguamento a leggi nazionali ed europee (L. 46/90, ecc.). .

Per gli interventi di nuova costruzione valgono i seguenti parametri : $H_{mx} = 7,5$ una $D_f = 1,5$ mq/mq e una $R_c = 0,3$

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F *(2) - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE

Ricade nella zona 2 del P.U.T.

Per gli interventi consentiti si rimanda al precedente art. 16.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 6 (7) - ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Ricade nella zona 7 del P.U.T.

Le aree ricadenti in tale zona sono destinate alla delocalizzazione dell'attuale area mercatale pubblica di via Virgilio.

Sono in ogni caso consentite utilizzazioni per scopi pubblici ed attrezzature di servizio alla città.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 7 (2) - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

Ricade nella zona 2 del P.U.T.

In tale zona ricade un'area già attrezzata a verde pubblico.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 7 (6) - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

Ricade nella zona 6 del P.U.T.

In tale zona ricadono la villa comunale e l'arenile.

Sono consentite attrezzature sportive e ricreative a raso, compatibili con la conservazione di ampi spazi naturali.

Sono consentiti, inoltre, interventi per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate al gioco e al verde attrezzato e limitate alla finalità di servizio alla città .

E' consentito l'impiego sulla spiaggia, per il periodo da maggio a settembre, di strutture reversibili destinate alla balneazione ed a manifestazioni culturali e/o ricreative.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 7 (7) - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

Ricade nella zona 7 del P.U.T.

In tale zona sono consentite attrezzature sportive e ricreative a raso, compatibili con la conservazione di ampi spazi naturali. Sono consentiti, inoltre, interventi per la realizzazione, di attrezzature di interesse comune destinate al gioco e al verde attrezzato, di nuova edificazione e limitate alla finalità di servizio alla città.

Per tali opere si prevede una $H_{mx} = 10.5$ e una $D_f = 0,095\text{mq/mq}$.

Sono consentite, inoltre, interventi per la realizzazione, di limitate attrezzature per il ristoro (bar, chioschi) in strutture leggere e reversibili.

Per tali opere si prevede una $H_{mx} = 3.5$ e una $S_u < o = . 50,00 \text{ mq}$.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 7 I NUOVI PARCHI URBANI

Ricadono nell'ambito delle zone territoriali 1B-2-4-A. Sono finalizzati a soddisfare il fabbisogno di aree verdi. Alcuni ricadono in aree già destinate a parco territoriale, costituiti da

aree già dotate di un grado di naturalità e da aree facilmente acquisibili anche attraverso forme di convenzioni. I nuovi parchi urbani, ad integrazione della dotazione F7 già individuata dal P.R.G., sono collocati nella zona collinare e devono costituire il polmone verde della città. Gli interventi da prevedere devono essere finalizzati al miglioramento del collegamento tra i diversi Parchi e degli stessi alla città, con percorsi e attrezzature compatibili con l'eccezionale valenza ambientale e paesaggistica delle aree.

F 7 (1-B) -URBANO - TERME ANTICHE -

Ricade nella zona 1-B del P.U.T. (*Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado*)

Sono consentiti interventi per:

- la realizzazione delle strade interpoderali nel rispetto delle norme tecniche di cui al titolo IV L.R.35/87;
- il rifacimento dei muri di sostegno dei terrazzamenti e la costruzione di piccole rampe di collegamento tra i terrazzamenti nel rispetto delle norme di cui sopra;
- opere di miglioramento dell'accessibilità al Parco.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 7 (A) -PARCO URBANO ARCHEOLOGICO

Area ricadente nell'ambito della zona Archeologica.

La individuazione delle aree sarà dettagliata attraverso la sottoscrizione di un accordo tra Comune e Soprintendenza Archeologica di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 42/04.

In tale aree valgono le norme riportate nella zona F13-Archeologica

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 7 - PARCO URBANO - MONTI LATTARI -

Complesso di aree poste a monte della SS.145 e costituiscono le "porte" al Parco Regionale dei Monti Lattari.

Tali aree ricadono in parte in zona a Riserva Generale ed in parte in zona a Riserva Controllata. Per gli interventi consentiti si rimanda alle norme redatte dall'Ente Parco Regionale Monti Lattari, nonché a quelle del Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino del Sarno

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 8 (7) - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO PARCO URBANO

Ricade nella zona 7 del P.U.T.

In tale zona sono previsti la trasformazione della sede ferroviaria in linea tranviaria leggera, l'abbattimento del muro a protezione della linea ferrata, la piantumazione di alberi ad alto fusto. Sono consentite attrezzature ricreative a raso, è vietata la costruzione di nuova edificazione, mentre è consentita la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate al gioco e al verde attrezzato, e di limitate attrezzature per il ristoro (bar, chioschi) in strutture leggere e reversibili..

Per tali opere si prevede una $H_{max} = 3.5$ ed una $S_u < 0 = . 50,00$ mq..-

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 9 (1-B)- PARCO ANNESSO ALLE NUOVE TERME

Ricade nella zona 1-B del P.U.T. (*Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado*)

Tale "Zona" è annessa alle strutture termali con presenze di manufatti connessi alle attrezzature termali a carattere ricreativo- ricettivo e per il tempo libero compatibili con la tutela e la valorizzazione della tipologia geomorfologica culturale e paesaggistica del suolo .

In armonia con quanto previsto dal P.U.T. in questa zona sono consentiti esclusivamente per le parti edificate esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le norme tecniche di cui al titolo IV della Legge L.R. 35/87. e la razionalizzazione degli impianti di uso specifico ed integrati, qualora questi non costituiscano nocumento all'uso agricolo culturale e difesa del suolo .

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 9 (6) – ATTREZZATURE TERMALE

Ricade nella zona 6 del P.U.T

Zona con preesistenza di attrezzature Pubbliche termali.(Antiche e Nuove Terme).

E' vietata la edificazione delle residue aree libere, fatta eccezione per le attrezzature pubbliche che coprono una quota degli standard urbanistici di cui all'art. 11 della citata legge regionale n. 35/87 .

E' consentito l'adeguamento funzionale delle strutture esistenti in accordo con le norme previste dall'art.9/h .2.

E' consentito, altresì, la formazione di un Piano Attuativo , approvato con le procedure di cui all'art. 34 del D.Lgv. 18 agosto 2000 n. 267 ed in ossequio alle direttive regionali in materia di accordo di programma di cui all 'art. 12 della Legge Regionale 22/12/2004 n. 16.

Per l'edilizia esistente sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi delle norme tecniche di cui al titolo IV della L.R. 35/87.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 10 (4 -7)- ZONA INEDIFICABILE DI RISPETTO

Riguarda parti di territorio soggette a vincolo conformativo, dove è vietata la nuova edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti. Tale norma si applica anche dove non è esplicitamente riportato in cartografia, quando si verificano le condizioni di Leggi nazionali, regionali, o sanitarie e di codice stradale. Per tali zone è consentito solo l'esercizio di attività agricole e/o verde privato, senza l'edificazione di fabbricati, nonché la sistemazione a verde per le aree non agricole, con indice di piantumazione di 200 alberi per ettaro.

Per le aree di rispetto cimiteriale prevalgono disposizioni di cui all'art.338 del R.D. 27.7.1934, n.1265, e s.m.i..

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 11 (6) - ZONA PORTUALE

Comprende una parte del territorio ricadente in zona saturata ai fini residenziali.

Per l'edilizia residenziale esistente sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi delle norme tecniche di cui al titolo IV della L.R. 35/87.

E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei manufatti esistenti, nonché il completamento delle opere pubbliche approvate o in costruzione precedenti (vedi norme transitorie) al suddetto adeguamento.

E' consentito, altresì, la formazione di un piano attuativo in ossequio alle direttive regionali in materia di accordo di programma di cui all 'art. 12 della Legge Regionale 22/12/2004 n. 16.

E' consentita, inoltre, l'installazione di attrezzature tecnologiche portuali e di strutture prefabbricate reversibili nel rispetto del paesaggio circostante e di attrezzature di edilizie esistenti compatibili all'uso, o in strutture leggere e reversibili.

Per queste ultime si impone una $H_{max} = 4.5$ ed una $S_u \leq 40.00mq.$ -

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 13 [A(7) –(1B) –(4)] - ZONA ARCHEOLOGICA

Per tali zone non sono consentiti interventi di nuova costruzione, fatti salvi quelli relativi ad opere finalizzate alla conservazione e valorizzazione dei beni archeologici, da eseguirsi o promossi da amministrazioni statali e/o enti territoriali.

La localizzazione delle opere di cui sopra è approvata con il ricorso all'istituto della Conferenza di Servizi o altro analogo istituto amministrativo.

Per l'edilizia esistente sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 14 (4) - ZONA A PARCO PRIVATO VINCOLATO

Questa zona è sottoposta alle norme di riqualificazione insediativa e ambientale di 1° grado del P.U.T. (Zona territoriale 4) ed è vincolata al rispetto dei valori ambientali come parco privato.

Per le aree ricadenti in tale zona non è consentita la nuova costruzione. E' consentito l'esercizio di attività agricole e di manutenzione del verde .

Per l'edilizia esistente a tutto il 1955 nel rispetto delle norme tecniche di cui al Titolo VI della L.R.35/87 sono consentiti:

- restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e demolizione delle superfetazioni;
- adeguamento funzionale degli alloggi (ai fini della creazione dei servizi igienici) con i seguenti parametri:
 - dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento:30 mq. di superficie utile netta;
 - incremento di sup. utile netta, pari al 10% di quella esistente, fino ad un valore massimo di 15 mq. (per i valori risultanti minori di mq 6,00 si consente l'arrotondamento sino a tale valore).

Per l'edilizia esistente realizzata dopo il 1955 sono consentiti unicamente interventi secondo le norme tecniche di cui al titolo IV L.R. 35/87, di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade,

pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 15 (1-B) – ZONA BALNEARE

Ricade in zona 1-B del P.U.T.

Comprende l'area demaniale marittima riservata ad attrezzature balneari stagionali.

Sono ammesse soltanto costruzioni reversibili e provvisorie, da smontare al termine della stagione balneare.

Il titolo autorizzativo per gli impianti viene richiesto per ogni stagione su specifico progetto dettagliato ed a fronte di tutti gli atti autorizzativi di sicurezza e sanità.

Il titolo autorizzativo viene rilasciato dal dirigente designato.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 15 (7) – ZONA BALNEARE

Ricade in zona 7 del P.U.T.

Comprende l'area demaniale marittima riservata ad attrezzature balneari stagionali.

Sono ammesse soltanto costruzioni reversibili e provvisorie, da smontare al termine della stagione balneare.

Il titolo autorizzativo per gli impianti viene richiesto per ogni stagione su specifico progetto dettagliato ed a fronte di tutti gli atti autorizzativi di sicurezza e sanità.

Il titolo autorizzativo viene rilasciato dal dirigente designato.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 16 (1-B; - 4; - 6; - 7;) - ZONA PARCHEGGI -

Ricade nelle zone 1-B, 4, 6 e 7 del P.U.T.

Per le aree ricadenti in tali zone si fa riferimento alle norme riportate nel Piano Urbano Traffico che si riportano in allegato, nonché a quelle del PUT dell'area sorrentino-amalfitana, di cui alla Legge Regionale n. 35/87, ovvero a quelle prescritte dall'art.17 e da quelle di cui al titolo IV della citata legge regionale.

Indice di piantumazione: alberi ad alto fusto: 150/ha.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 16 - RETE DISTRIBUZIONE CARBURANTI

E' previsto ai sensi delle prescrizioni Regionali in attuazione alle direttive nazionali, L.R. 27/94 delocalizzare gli attuali distributori non a norma lungo le arterie individuate da apposito "Piano di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" che aldilà di norme e criteri

specifici, per la parte edificata relativa ai locali per gli addetti e servizi accessori , (non superiori a mt. 3.50 di altezza) ,si atterrà ai seguenti parametri:

1. Per i “Chioschi” : Mc. 120 compreso la pensilina il cui volume sarà uguale ad un terzo del volume calcolato moltiplicando la proiezione a terra della superficie della pensilina per l’altezza a filo di gronda della stessa.
2. Per le “Stazioni di rifornimento “: Mc. 240 compreso la pensilina il cui volume sarà uguale ad un terzo del volume calcolato moltiplicando la proiezione a terra della superficie della pensilina per l’altezza a filo di gronda della stessa.
3. Per le “Stazioni di servizio” : Mc. 500 compreso la pensilina il cui volume sarà uguale ad un terzo del volume calcolato moltiplicando la proiezione a terra della superficie della pensilina per l’altezza a filo di gronda della stessa.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

F 17- (7) - ZONA IMPIANTI TECNOLOGICI

Ricade nella zona 7 del P.U.T.

Le aree in essa comprese sono destinate ad impianti o ad attrezzature di servizio per l’industria ma anche, e soprattutto, per la città complessivamente (zona territoriale 7 del P.U.T.) in cui è esclusa la funzione residenziale (nella fattispecie si tratta di strutture impiantistiche e tecnologiche per la depurazione delle acque), riservate agli impianti tecnologici urbani (incenerimento rifiuti, depurazione liquami). Per la normativa particolare si rimanda alla regolamentazione sanitaria.

Si fa divieto di edificazione di volumi a servizio degli impianti che superino i 7,50 m. di altezza , la Dt. \leq 1.50 mc/mq e il Rc= 0.40.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

ZONA (7) – PARCO REGIONALE FIUME SARNO –

Ricade nella Zona 7 del P.U.T.

In tale zona ricadono le aree poste in prossimità della foce e quelle ai lati del tratto del fiume Sarno che attraversa il territorio comunale.

Tali aree ricadono nell’ambito della perimetrazione del Parco Regionale “Fiume Sarno” che le classifica come “zona C – area di Riserva Controllata”-.

Per gli interventi consentiti si rimanda alle norme redatte dall’Ente Parco Regionale Fiume Sarno , nonché quelle del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino del Sarno.

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ENTI SOVRAORDINATI

La disciplina disposta dal presente strumento urbanistico generale resta in ogni caso subordinata, per le parti contrastanti, alla disciplina urbanistica territoriale sovraordinata disposta ed approvata dagli enti competenti, nonché alle specifiche disposizioni del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico approvato dall'Autorità di Bacino del Sarno.

Art. 2

DISPOSIZIONI PER LE ZONE DI TUTELA NATURALE

Nell'area di tutela naturale individuata nelle zone territoriali 1b del PUT, così come recepite nella tavola della zonizzazione del presente strumento urbanistico, sono vietati gli interventi che determinano alterazione dello stato attuale dei luoghi che precludono la nuova edificazione, sia pubblica che privata, e la compatibilità delle utilizzazioni nelle predette zone resta intesa riferita allo stato, anche edilizio, esistente.

Art. 3

ABUSI EDILIZI

Le disposizioni del presente strumento urbanistico non comportano la conseguente sanatoria delle opere abusivamente realizzate sul territorio comunale.

Art. 5

NORMA INTRODOTTA IN RECEPIMENTO PARERE A.S.L.

(prot. 321/00 del 21/11/2002)

- 1)- Gli interventi consentiti nelle zone D1(7), D3(6), in area ASI D2 (7), devono essere progettati in maniera da prevedere "ogni sistema utile all'abbattimento di potenziale inquinamento dell'area, acqua, suolo ed in materia di rifiuti e rumori nell'ambiente esterno".
- 2)- Gli interventi ricadenti in zona F4(1-B), F4(4), F4(6), F4(7), devono essere realizzati nel rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica.
- 3)- Gli interventi ricadenti nelle zone F5(A), F5 (1-B), F5(2), F5(4), F5(6)*, F5(7), F6(7), F7(2), F7(6), F7(7), F8(7), devono essere realizzati nel rispetto delle leggi in materia commerciale e sanitaria.

Art. 6

NORMA INTRODOTTA IN RECEPIMENTO PARERE A.S.L.

(prot. 321/00 del 21/11/2002)

ZONA F10** - ZONA INEDIFICABILE DI RISPETTO PER L'AREA SORGIVA IDROMINERALE E DEI POZZI ASSERVITI ALL'ACQUEDOTTO (art. 21 – comma 4 D.Lgs. 11.05.1999 n. 152).

Tale zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

Gli adempimenti regionali scaturenti dall'applicazione del D.Lgs.vo n. 152/99, si intenderanno qui automaticamente recepiti all'atto della loro introduzione.

Nelle more dell'individuazione da parte della Regione dell'ampiezza delle zone di rispetto circostanti le zone di tutela assoluta, di cui alla presente norma, valgono le norme di cui all'art. 21 comma 7 (mt. 200 di raggio), nonché il divieto dello svolgimento di attività così come indicate al comma 5 del medesimo art. 21.

Art. 7

**NORMA GENERALE IN RECEPIMENTO DELL'OSSERVAZIONE DELLA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI**

(Prot. n. 27026 del 26 giugno 2000)

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei.

Art. 8

**NORMA INTRODotta A SEGUITO DI PARERE DELLA SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGICA DI POMPEI**

(Prot. n. 31627 del 25.11.2002)

Il vincolo archeologico scaturente dalla Legge n. 364/1909, in recepimento del parere con allegata planimetria della Soprintendenza Archeologica di Pompei, fa riferimento a quelle parti del territorio, individuate come zona B2(7), F4(7), F7(7), F5(7), ricadenti all'interno della perimetrazione riportata nella tavola 6/1.

In tali zone valgono le disposizioni di cui all'art. 7 delle presenti "DISPOSIZIONI GENERALI".